



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

AREZZO

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO

Prot. n.....

Arezzo,

OGGETTO: Direttiva interna di prevenzione incendi riguardante le procedure da seguire in fase di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi.

Considerato il vuoto normativo esistente in merito alle sanzioni da comminare, anche solo a livello amministrativo, in caso di mancato rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi, e tenuto conto della conseguente frequenza dei casi di ritardata presentazione dell'istanza di rinnovo, si ritiene doveroso disciplinare ed uniformare la trattazione di tali istanze all'interno del Comando.

Nel caso l'istanza sia presentata successivamente alla data di scadenza prevista nel relativo Certificato di Prevenzione Incendi, essa potrà essere accettata, e conseguentemente rinnovata d'ufficio come previsto dal regolamento di cui al D.P.R. n. 37/98, purchè pervenga precedentemente, e comunque almeno 45 giorni prima, alla data di scadenza del certificato da rilasciare. In tal caso la validità del certificato avrà decorso dalla data di presentazione dell'istanza fino alla naturale scadenza, non essendo possibile certificare la regolarità dell'attività con effetto retroattivo, e rimanendo sotto la totale responsabilità del relativo titolare l'eventuale esercizio per il periodo pregresso avvenuto in assenza di autorizzazione, come chiarito con la Lett. Circ. n. P03/4101 sott. 72/E del 05/02/1999.

SS/az

Pag. 1 □ / 2 □

Qualora invece l'istanza di rinnovo pervenga oltre il termine sopra fissato, la stessa non potrà essere accettata, salvo concludere il procedimento con parere contrario, in quanto il Certificato di Prevenzione Incendi da rinnovare sarebbe già scaduto prima ancora del suo rilascio. In tal caso occorrerà presentare istanza di sopralluogo, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 37/98.

Nel caso in cui il Certificato di Prevenzione Incendi sia già stato rinnovato per tre volte consecutive, con la procedura semplificata sulla base della dichiarazione del titolare dell'attività, si ritiene che non sia ammissibile usufruire ulteriormente di tale agevolazione, dovendosi procedere a presentare istanza di sopralluogo, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 37/98.

Si precisa inoltre che qualora il Certificato di Prevenzione Incendi presenti una validità residua, e il titolare richieda il sopralluogo solo per alcune delle attività soggette, che costituiscano una nuova installazione o una modifica di quelle esistenti, senza procedere contestualmente al rinnovo delle rimanenti attività, il certificato deve essere semplicemente aggiornato mantenendo la data di scadenza originaria.

Ove invece unitamente alla richiesta di sopralluogo, presentata ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 37/98 e riguardante le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di nuova realizzazione o che costituiscano modifica sostanziale dello stato autorizzato, sia prodotta istanza di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi per le rimanenti attività che non subiscono variazioni, si procederà al rilascio di un nuovo Certificato per tutte le attività presenti con decorrenza dalla data di scadenza pregressa, ovvero da quella del sopralluogo, qualora effettuato precedentemente alla data di scadenza del certificato da rinnovare.

Sarà cura degli addetti dell'Ufficio Prevenzione Incendi verificare presso lo sportello, o comunque in fase di accettazione, la rispondenza delle istanze di rinnovo ai criteri sopra esposti.

IL COMANDANTE
(Dott. Ing. Settimio Simonetti)